

# ASSENZE DAL LAVORO



## LE NOVITA'

## DEL DECRETO RILANCIO

### DECRETO RILANCIO Misure per le famiglie



**Congedi parentali speciali al 50%**  
raddoppiati da 15 a 30 giorni



**Bonus babysitter aumentato**  
a 1.200 euro, 2.000 per sanitari e forze  
dell'ordine e utilizzabile per i centri estivi



**150 milioni per i centri estivi**  
e attività educative



**Estensione permessi**  
legge 104



**Diritto allo smart working**  
per i genitori con figli fino a 14 anni

## CONGEDI PER I GENITORI

Nel "Cura Italia" era previsto un congedo di 15 giorni riservato ai genitori per i figli di età fino ai 12 anni (senza limite di età se con disabilità) retribuito a 50%.

Il decreto "Rilancio" corregge parzialmente quell'articolo aumentando il periodo del congedo a **30 giorni complessivi** (continuativi o frazionati) per il periodo compreso fra il **5 marzo e 31 luglio 2020**. Nella sostanza chi non ne ha ancora fruito può contare ancora su 30 giorni. Mentre chi ha usato già i 15 giorni precedenti può usare i rimanenti 15. Restano ferme le altre condizioni, fra le quali l'impossibilità di fruire del congedo se l'altro genitore non lavora o è in "cassa integrazione" (CIG, FIS ecc.). Il **congedo è invece compatibile con il contestuale svolgimento dell'attività lavorativa in modalità di smart working**. È utile ricordare che il messaggio INPS 1621 ha espresso una utile apertura: vista la natura speciale ed emergenziale della tutela in esame, è possibile cumulare nell'arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 e con il congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo, anche fruito per lo stesso figlio. Non solo: i diversi benefici possono essere fruiti contemporaneamente da entrambi i genitori per lo stesso figlio (es. l'uno il congedo COVID-19, l'altro il congedo straordinario). In alternativa a questo congedo ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi viene riconosciuto un bonus fino a 1200 euro per attività di baby sitting e/o per la frequenza a centri estivi o servizi integrativi per l'infanzia.

## PERMESSI ESIGENZE PERSONALI

Sono previste **144 ore** da poter fruire sia a ore, che a giorni da poter recuperare entro il 30 settembre 2021. ( Accordo 30 aprile - Fondo di solidarietà).

Restano sempre validi gli istituti delle ferie, festività soppresse. Raccomandiamo inoltre di usare sempre i dpi previsti dalla normativa vigente e dai recenti protocolli sottoscritti tra OO.SS. e governo. (protocolli 14 marzo e 24 aprile 2020)

Per qualsiasi altra informazione o chiarimento è possibile chiederla ai nostri rappresentanti sindacali sui territori.

## PERMESSI EX ART. 33 LEGGE 104/1992

Come per il periodo marzo/aprile anche per il mese di maggio e giugno sono concessi **12 giorni aggiuntivi** complessivi di permesso lavorativo a chi assiste un familiare con **grave certificata disabilità o al lavoratore con grave disabilità**. I 12 giorni si aggiungono a quelli ordinariamente previsti (3 per maggio, e 3 per giugno).

**Il totale del periodo è quindi 12+3+3 = 18 giorni lavorativi di permesso.**

Precisazioni già espresse da INPS e dal Ministero della pubblica amministrazione sul punto:

- i permessi sono cumulabili in capo allo stesso lavoratore quando ne fruisca per più familiari o per sé e per un familiare;

- per la fruizione dei permessi aggiuntivi non è necessaria una nuova richiesta se già si fruisce dei tre giorni ordinari; è sufficiente accordarsi con il datore di lavoro o con l'amministrazione; - se il lavoratore è in "cassa integrazione" a zero ore i permessi non vengono concessi; se è in "cassa integrazione" parziale (alcuni giorni, parte del mese o dei mesi) il numero di permessi viene riparametrato e quindi "meno giorni";

- i giorni di permesso aggiuntivi sono concessi anche se l'altro genitore o altro familiare non lavorano;

- i giorni di permesso aggiuntivi sono compatibili con il congedo COVID 19 (15 giorni per i soli genitori e con retribuzione al 50%);

- i giorni di permesso aggiuntivi sono frazionabili in ore per i dipendenti privati (INPS) e non lo sono invece per i dipendenti pubblici;

- i permessi sono compatibili con lo svolgimento del lavoro agile;

- come i permessi ordinari (tre giorni/due ore) previsti dalla legge 104/1992 anche quelli aggiuntivi sono interamente retribuiti e coperti da contribuzione previdenziale.